

Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

BOLLETTINO

Delibera n. 21640

Disposizioni concernenti gli obblighi di rendere accessibili alla Consob informazioni e dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIPs") da parte degli ideatori di PRIIPs

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche "TUF");

VISTO, in particolare, l'articolo 4-*sexies*, comma 1, del TUF, ai sensi del quale *"la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4-*sexies*, comma 2-*bis*, del TUF, ai sensi del quale la Consob, in conformità alle attribuzioni individuate dal comma 2 del medesimo articolo, esercita i poteri di vigilanza e di indagine di cui alla Parte II del TUF;

VISTO, in particolare, l'articolo 6-*bis*, comma 4, lettera *a*), del TUF, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo I, ai sensi del quale la Consob può, nell'ambito delle sue competenze, *"chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza"*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "Regolamento Emittenti");

RITENUTO necessario per la Consob, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di vigilanza alla medesima conferite dall'articolo 4-*sexies* del TUF, disporre di dati strutturati relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito "PRIIPs") commercializzati in Italia;

VALUTATE le osservazioni pervenute in tema di messa a disposizione della Consob dei dati strutturati, in risposta alla consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, avviata in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa;

D E L I B E R A:

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) "regolamento (UE) n. 1286/2014": il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

b) "regolamento delegato (UE) 2017/653": il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e

stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il formato e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

c) "prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

d) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIPs": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

e) "KID": il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014;

f) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

g) "dati strutturati dei PRIIPs": informazioni attinenti ai PRIIPs rese disponibili in formato *machine readable*.

Art. 2

(Obblighi di rendere accessibili informazioni e dati strutturati)

1. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob i seguenti dati e informazioni relativi ai PRIIPs commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio:

a) informazioni anagrafiche sull'ideatore del PRIIP, quali:

- 1) la ragione sociale;
- 2) il codice LEI (*Legal Entity Identifier*);
- 3) l'indirizzo completo della sede legale;

b) indicazione delle unità organizzative deputate alla creazione, validazione e controllo dei KID e dei dati, indicando l'eventuale coinvolgimento di fornitori di servizi nell'ambito del processo;

c) informazioni relative alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, quali:

- 1) indicazione del nome e cognome di un referente amministrativo nonché l'indirizzo email e il numero telefonico (cd Riferimento Amministrazione);
- 2) indicazione della presenza di eventuali accordi di esternalizzazione del processo relativo alla messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati alla Consob, indicando:

- la ragione sociale del fornitore di servizi o soggetto delegato;
- l'indirizzo completo della sede legale del fornitore di servizi o soggetto delegato;

3) indicazione del nome e cognome nonché l'indirizzo email e il numero telefonico di un referente per eventuali richieste di informazioni e delucidazioni di tipo tecnico (cd Riferimento Tecnico). Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di esternalizzazione del processo di messa a disposizione dei KID e dei dati strutturati, tale referente deve essere relativo al fornitore di servizi o soggetto delegato;

d) elenco dei dati strutturati individuati dalla Consob con istruzioni operative.

2. Le informazioni e i dati strutturati relativi ai PRIIPs di cui al comma 1 sono resi accessibili elettronicamente alla Consob prima dell'avvio della commercializzazione, secondo le modalità dalla medesima specificate con istruzioni operative.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili alla Consob, con le modalità e la tempistica dalla medesima specificate con istruzioni operative:

a) l'aggiornamento delle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) i dati strutturati relativi ai PRIIPs prima della pubblicazione sul proprio sito internet delle versioni riviste del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022[1].

2. Gli obblighi di cui all'articolo 2 si applicano agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2022 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, gli ideatori di PRIIPs che dal 1° gennaio 2021 adempiono gli obblighi previsti dall'articolo 34-*bis*.2 del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020, applicano dal 1° gennaio 2021 l'articolo 2, commi 1, lettere *a)* e *c)*, 2 e 3, lettera *a)* con riferimento alle informazioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, della presente delibera.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

[1] In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Bollettino elettronico: per saperne di più [clicca qui](#)